

99.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	1891
Missioni vevoli nella seduta del 1° dicembre 1992	1891
Mozione, risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1891
Proposta di legge S. 590, approvata dal Senato (1746 e abbinate) (Articoli 1 e 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti, ordini del giorno)	1883

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 590 — SENATORI COVI ED ALTRI: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DI NORME DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE E DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONTENENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE (APPROVATA DAL SENATO) (1746).

MACERATINI ED ALTRI: DIFFERIMENTO DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE (986).

PIERLUIGI CASTAGNETTI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE (1108).

POLIZIO: RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE, E 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE PREDETTE LEGGI, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELLE ALTRE LEGGI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE (1718).

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1746, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38 ».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995 ».

3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1**

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: 31 dicembre 1993, con le seguenti: 30 giugno 1993.

1. 1.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Correnti, Senese, Finocchiaro Fiddelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

Sopprimere il comma 2.

1. 2.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Correnti, Senese, Finocchiaro Fiddelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1746, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice ».

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 ».

3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - (*Disciplina transitoria*). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994 ».

4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. - (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1. Alla trattazione

delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonché al numero delle cause sopravvenute ».

5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. - (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2

Al comma 5 sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:

« ART. 92. — (Entrata in vigore). — 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui

all'articolo 1 la presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1995 ».

2. 1.

Lazzati.

Al comma 5, sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Gli articoli 3, 4, da 7 a 15, 17, 18, 19, da 22 a 32, da 36 a 47, da 50 a 58, 70, 73, da 78 a 83 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994 ».

2. 2.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Correnti, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

Al comma 5, capoverso 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: si applica anche ai procedimenti a tale data pendenti.

2. 3.

Maiolo, Dolino, Caprili.

Al comma 5, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: l'articolo 33 e.

2. 4.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Correnti, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

Al comma 5, capoverso 2, sopprimere le parole: e 88.

2. 5.

Colaiani, Pecoraro Scanio, Correnti, Angius, Cesetti, Imposimato, Finocchiaro Fidelbo, Senese, De Simone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Competenze del conciliatore).* — In attesa dell'entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire tre milioni quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice ».

2. 01.

Ferri, Ferrauto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è diminuita di 350 unità nella V qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo, ed è aumentata di 350 unità nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali.

2. Alla copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel profilo professionale di conducenti di automezzi speciali, si provvede in via prioritaria mediante concorso per titoli, riservato agli autisti che alla data del 1° settembre 1992 prestavano servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, da esperirsi secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 5, commi 4, ultimo periodo, e 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

3. La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 02.

Nicotra, Mastrantuono, Finocchiaro Fidelbo, Ferri, Martucci, Fumagalli Carulli, Correnti, Carlo Casini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il termine è ridotto a due anni nel caso di destinazione ad ufficio di nuova istituzione ».

2. 03.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 04.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

al termine della discussione della proposta di legge recante disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile:

premessi che il comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 novembre 1991, n. 374, stabilisce un aumento dell'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e prestiti complessivamente di n. 1.360 unità;

considerato inoltre che il successivo comma 6 prevede che « Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge »;

constatato che, alla data attuale, il ministro di grazia e giustizia non ha ancora presentato il decreto sopra richiamato,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente alla emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991.

(9/1746/1)

« Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Cesetti, Colaianni, De Simone, Imposimato, Senese ».

La Camera,

considerato che la legge 16 ottobre 1989, n. 321, all'articolo 5, comma 4, prevede un concorso riservato agli autisti precari che « prestino o abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 232 »;

ritenuto che parecchi dipendenti precari hanno completato o stanno per completare il triennio e quindi dovreb-

bero essere licenziati e alcuni essere riassunti fra tre o quattro mesi allorché si completeranno le graduatorie di cui al concorso riservato;

ritenuto che l'attuale dotazione organica dei posti di autisti degli uffici giudiziari è inadeguata alle esigenze funzionali;

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative per aumentare la dotazione organica dei posti di autisti degli uffici giudiziari onde garantire a tutto il precariato di essere immesso in ruolo;

a sospendere e/o revocare i licenziamenti degli autisti precari consentendo una proroga di altri sei mesi, tempo necessario a consentire il completamento degli atti concorsuali, modificando e revocando la circolare della Direzione generale - ufficio 3 - del 30 ottobre 1992.

(9/1746/2) (nuova formulazione).

« Nicotra, Mastrantuono, Finocchiaro Fidelbo, Martucci, Fumagalli Carulli, Correnti, Carlo Casini ».

La Camera,

al termine della discussione dell'atto Camera n. 1746 recante « Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile »;

preso atto delle particolari attribuzioni che le norme costituzionali di cui agli articoli 94, 95 e 96 del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino Alto Adige e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, n. 267, riconoscono alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di giudici conciliatori e di giudici di pace;

impegna il Governo

a provvedere, anche con le procedure previste dall'articolo 107, primo comma, del

testo unico sopra richiamato, a tutti gli adempimenti necessari a garantire che la legge istitutiva del giudice di pace abbia nella regione Trentino Alto Adige piena efficacia entro e non oltre la data del 3 gennaio 1994.

(9/1746/3)

« Colaianni, Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Cesetti, De Simone, Imposimato, Senese ».

La Camera,

premesso che:

le norme costituzionali di cui agli articoli 94, 95 e 96 del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino Alto Adige e l'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, norma di attuazione del testo unico, riconoscono alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano speciali poteri in materia di giudici conciliatori e di giudici di pace;

in particolare il decreto legislativo sopra richiamato attribuisce al presidente della regione Trentino Alto Adige il potere di proposta di nomina dei giudici di pace nei confronti del Presidente della Repubblica;

esso prevede altresì che tutto il personale non giudicante degli uffici del giudice di pace sia inquadrato nei ruoli della regione con apposita legge regionale;

alla regione stessa è attribuito il compito di provvedere alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici;

alle giunte provinciali sonon attribuiti i compiti di vigilanza e di sorveglianza sugli uffici stessi;

considerata la diversità, rispetto al contesto nazionale, degli organi e delle procedure necessarie alla costituzione e alla entrata in funzione degli uffici del giudice di pace nel territorio della regione;

impegna il Governo

a perfezionare senza ulteriori ritardi l'intesa con la giunta regionale prevista dal secondo e dal penultimo comma del richiamato articolo 6 necessaria per la approvazione della legge regionale che istituisce i ruoli del personale non giudicante degli uffici del giudice di pace, e a provvedere urgentemente a tutti gli altri particolari adempimenti di competenza statale, ricorrendo anche agli strumenti e alle procedure previste dalla norma costituzionale dell'articolo 107, comma 1, del testo unico sopra richiamato, per assicurare che entro e non oltre la data del 3 gennaio 1994 tutte le norme sul giudice di pace abbiano piena efficacia nel Trentino Alto Adige.

(9/1746/4)

Boato, Pecoraro Scanio, Rutelli.

La Camera,

impegna il Governo a salvaguardare, in maniera sostanziale, il « criterio di priorità » del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione che dovrà continuare ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace, non sussistendo una corrispondenza diretta tra i livelli previsti per gli enti locali (e quindi per gli uffici di conciliazione) e quelli previsti per il Ministero di grazia e giustizia.

(9/1746/5) « Gorgoni, Fumagalli Carulli, Biondi, Colaianni ».

La Camera,

premesso che nella seduta del 7 novembre 1991 veniva presentato l'ordine del giorno n. 9/5251-D/2 che nel rappresentare l'esigenza di utilizzare negli uffici del giudice di pace i messi di conciliazione dipendenti comunali per assicurare efficienza e funzionalità, invitava il Governo: « ad assumere idonee iniziative affinché i messi di conciliazione dipendenti comunali siano utilizzati senza soluzione

di discontinuità per non disperdere il loro proficuo lavoro »;

che il Governo, in sintonia con il dibattito svoltosi in Commissione e in aula, accoglieva l'ordine del giorno;

considerato che l'articolo 12 della legge n. 374 del 1992 non è soggetto a rinvio;

rilevato che il Governo, allo stato, non ha ancora assunto alcuna iniziativa in merito,

impegna il Governo:

ad emanare apposite disposizioni per consentire l'effettiva utilizzazione, negli istituendi uffici del giudice di pace, dei messi di conciliazione dipendenti comunali alla data del 31 dicembre 1990.

Impegna altresì il Governo

a riferire alla Camera entro il 31 gennaio 1993.

(9/1746/6)

« Romano, Mastrantuono, Nicotra, Nucci Mauro, Vairo ».

La Camera,

considerato che l'ordinamento giudiziario prevede che il magistrato a sua richiesta non possa essere assegnato ad altra sede od incarico se non siano decorsi quattro anni dall'assegnazione o nomina;

che tale termine preclude la possibilità di far funzionare parecchi nuovi uffici;

invita il Governo

ad intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle competenze costituzionali, sulla scorta del dibattito odierno che ha chiarito che tra i « gravi motivi » sono compresi quelli delle esigenze scaturenti dai nuovi uffici.

(9/1746/7)

« Martucci, Nicotra, Mastrantuono, Fumagalli Carulli ».

COMUNICAZIONI

**Missioni veevoli
nella seduta del 1° dicembre 1992.**

Artioli, Azzolini, Caccia, Caldoro, Cancian, Ciccioinessere, Costa Raffaele, De Carolis, De Luca, De Paoli, Ferrarini, Foschi, Gottardo, Leccisi, Mannino, Massari, Melillo, Rodotà, Sacconi, Sollazzo, Tatarella, Terzi, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Artioli, Azzolini, Caccia, Caldoro, Cancian, Ciccioinessere, Costa Raffaele, d'Aquino, De Carolis, De Luca, De Paoli, Ferrarini, Fiori, Foschi, Galasso Giuseppe, Gottardo, Grillo Luigi, Leccisi, Mannino, Massari, Melillo, Pisicchio, Rodotà, Sacconi, Sollazzo, Tatarella, Terzi, Trabacchini.

**Trasmissione dal ministro
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre ed entro il 15 ottobre 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

